

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
CONDIZIONI REGOLATORIE PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI MERCATI FISICI DEL GAS  
NATURALE  
(TICORG)**

**Versione in vigore dal 29 gennaio 2019**

**Allegato A alla deliberazione 66/2017/R/gas, così come modificata ed integrata con la  
deliberazione 29/2019/R/gas**

**PARTE 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Autorità* è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- b) *borsa terza* si intende il soggetto sottoposto ad autorità di vigilanza nazionale e sovranazionale che esercitano attività di supervisione nel Paese dove ha sede, ovvero opera, che sia:
  - il gestore di un mercato regolamentato in cui sono scambiati strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna fisica e le cui attività di compensazione e garanzia delle transazioni concluse su detto mercato siano regolate attraverso una *clearing house*; ovvero
  - la *clearing house* stessa che, direttamente o attraverso società dalla medesima controllate o partecipate, è responsabile degli adempimenti per la consegna fisica dei prodotti offerti;
- c) *Condizioni PSV* è il documento “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, predisposto da Snam Rete Gas e approvato dall’Autorità ai sensi della Delibera 22/04 e successivi aggiornamenti;
- d) *GME* è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- e) *impresa di stoccaggio* è l’impresa che svolge l’attività di stoccaggio;
- f) *MGAS* è il mercato del gas organizzato e gestito dal GME articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);
- g) *MGP-GAS* è il mercato del giorno prima dove sono negoziate offerte di acquisto e vendita di gas per il successivo giorno gas;
- h) *MGS* è il mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB;
- i) *MI-GAS* è il mercato infragiornaliero dove sono negoziate offerte di acquisto e vendita di gas per il giorno gas;
- j) *MPL* è il mercato per la gestione del mercato dei prodotti *locational* di cui all’articolo 6 del TIB;
- k) *Punto di scambio virtuale* o *PSV* è un punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti, presso il quale gli utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella rete nazionale;

- l) TIB è il testo integrato del bilanciamento contenuto all'allegato A della deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas.

**Articolo 2**

*Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le previsioni volte a garantire al GME lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale.

**Articolo 3**

*Accesso al PSV*

- 3.1 Il GME accede al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, pertanto, non si applicano i requisiti richiesti circa la disponibilità di un contratto di trasporto.
- 3.2 Il GME immette nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte.

**Articolo 4**

*Registrazione delle transazioni al PSV*

- 4.1 Ai fini della registrazione al PSV delle transazioni in vendita immesse dal GME, non si applica il "limite di vendita" e non sono richieste garanzie finanziarie, ferme restando le condizioni in materia di sistema di garanzie del GME.
- 4.2 La registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV è consentita relativamente alla sola consegna del gas sottostante i prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'MGAS, da effettuarsi:
- a) per l'MGP-GAS e l'MI-GAS, sulla base dei saldi netti, nel corso del relativo periodo di negoziazione, secondo la frequenza individuata dal GME e Snam Rete Gas, nonché al termine delle relative sessioni;
  - b) per MPL, sulla base delle transazioni concluse con riferimento a ciascun punto della rete di trasporto dove è richiesta la modifica dei flussi, al termine di ciascuna sessione secondo le modalità individuate dal GME e Snam Rete Gas.

- 4.3 Il saldo netto delle transazioni registrate dal GME, ai sensi del precedente comma 4.2a), in un giorno gas è regolato come disequilibrio, di competenza del medesimo soggetto, nell'ambito del sistema di bilanciamento.
- 4.4 Le registrazioni di cui al precedente comma 4.2, lettera b), sono effettuate secondo modalità, definite da GME e Snam Rete Gas nella convenzione di cui al successivo Articolo 6, che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MPL prima della comunicazione degli esiti.

### **Articolo 5**

#### *Disposizioni relative alla registrazione da parte del GME per conto di borse terze*

- 5.1 Il GME ha titolo a registrare nel sistema PSV per conto di borse terze transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso le medesime borse terze, operando come *nomination agent*.
- 5.2 In analogia con quanto previsto per MGAS, le posizioni sui conti PSV corrispondenti alle transazioni concluse dalle borse terze sono registrate dal GME senza necessità di conferma da parte delle controparti delle medesime borse terze.
- 5.3 In analogia con quanto previsto per MGAS, alle posizioni registrate dal GME per conto di borse terze si applica il principio dell'accettazione parziale, qualora le stesse siano effettuate per quantità eccedenti rispetto al limite di vendita definito nelle Condizioni PSV.
- 5.4 Le condizioni generali del contratto sottoscritto dal GME con la borsa terza assicurano parità di trattamento fra i potenziali soggetti interessati. Per il servizio reso il GME applica un corrispettivo teso ad assicurare la copertura dei costi efficienti.
- 5.5 Nelle Condizioni PSV viene prevista la figura del "titolare di conto autorizzato", attribuibile alle borse terze, per la quale trovano applicazione le seguenti condizioni:
- a) la registrazione delle posizioni del titolare di conto autorizzato presso il PSV avviene esclusivamente tramite il GME;
  - b) fatto salvo quanto previsto al punto precedente, per l'accesso al PSV, si applica quanto previsto per la generalità degli operatori nell'ambito delle predette Condizioni PSV, incluse le disposizioni in materia di regolazione degli eventuali saldi non nulli e in materia di garanzie finanziarie.

**Articolo 6**

*Convenzione tra GME e Snam Rete Gas*

- 6.1 Il GME e Snam Rete Gas sottoscrivono una apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative delle previsioni, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse.
- 6.2 La convenzione, di cui al precedente comma 6.1, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, è trasmessa per l'approvazione all'Autorità che ne verifica anche la coerenza con l'esigenza di favorire la liquidità nei mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB..

**Articolo 7**

*Convenzione tra il GME e le imprese di stoccaggio*

- 7.1 Il GME ai fini della gestione dell'MGS sottoscrive con ciascuna impresa di stoccaggio una apposita convenzione. Tale convenzione disciplina in particolare:
- a) i flussi informativi relativi ai quantitativi massimi negoziabili da ciascun utente dello stoccaggio nel rispetto dei limiti di cui comma 7.4, del TIB;
  - b) modalità che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MGS prima della comunicazione degli esiti.
- 7.2 Le convenzioni, di cui al precedente comma 7.1, una volta concordate dalle parti e prima della loro sottoscrizione, sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione.
- 7.3 La convenzione tra il GME e la società Stogit S.p.a. disciplina altresì i rapporti tra le parti ai sensi della deliberazione 612/2018/R/GAS.